

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

E richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.

Per i Sig.ri **Abate Maria Lucia**, nata a Catania il 19.11.1982 e residente in Belpasso (CT) in Via G. Marconi, 6 Cf **BTAMLC82S59C351H**

Aiello Maria Pia nata a Motta Sant'Anastasia il 11.08.1962 (CT) ed ivi residente in Via Sancho Ruiz, 22 Cf **LLAMRP62M51F781R;**

Anzà Carmelita, nata a Catania il 20.02.1975 e residente in Motta Sant'Anastasia in Via G. Grasso, 43 Cf **NZACML75B60C351Q**

Arcifa Federica Maria, nata a Catania il 11.05.1997 e residente in Aci Catena (CT) in Via Vittorio Emanuele, 104 Cf **RCFFRC97E51C351Q;**

Azzarelli Maria, nata ad Acireale (CT) il 12.11.1980 ed ivi residente in Via Turchia, 19/C Cf **ZZRMRA80S52A028J**

Barbagallo Paolo nato a Catania il 29.10.1984 e residente in Siracusa in via Po,26 Cf **BRBPLA84R29C351A;**

Bellia Giancarlo nato a Catania il 11.04.1979 e residente in Belpasso (CT) in Via III Retta Ponente , 125 Cf **BLLGCR79D11C351N;**

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Bonaccorsi Tiziana nata a Catania il 03.08.1975 e residente in Santa Venerina (CT) in Via Pennisi, 52
Cf **BNCTZN75M43C351I**;

Borrata Cettina nata a Paternò il 20.08.1984 e residente in Belpasso (CT) in Via Giordano Bruno, 48
Cf **BRRCTN84M60G371S**;

Buemi Francesca Maria Rita nata a Paternò (CT) il 27.03.1985 ed ivi residente in Vico Ernesto
Moneta, 68 Cf **BMUFNC85C67G371X**;

Caniglia Simona nata a Catania il 27.09.1972 ed ivi residente in Via Genova, 4 Cf
CNGSMN72P67C351L;

Carambia Rosaria Antonella, nata a Catania il 09.04.1982 ed ivi residente in Viale Castagnola 7/P Cf
CRMRRN82D49C351P;

Cartalemi Pier Manuel Maria nato a Paternò il 07.09.1990 ed ivi residente in Via Po, 10 Cf
CRTPMN90P07G371N;

Caruso Angelo nato a Paternò il 30.04.1972 ed ivi residente in Via Fiume, 82 Cf
CRSNGI72D30G371T;

Caruso Maria Grazia nata a Biancavilla (CT) il 19.04.1976 e residente in Adrano (CT) in Via Crisafi, 10
Cf **CRSMGR76D59A841B**;

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Caruso Vincenza Maria nata a Paternò il 15.06.1969 e residente in Roccalumera (ME) in Via Torrente Allume, 13 Cf **CRVCN69H55G371W**;

Catalano Maria Francesca nata a Catania il 22.09.1979 e residente in Acireale in Via Villalba Cf **CTLMFR79P62C351U**;

Cavallaro Antonella nata a Catania il 22.08.1978 e residente in Santa Venerina (CT) in Via Pasubio, 59 Cf **CVLNNL78M62C351M**

Cavallaro Giusi Rosaria nata a Catania il 06.10.1975 e residente in Aci Sant'Antonio in Via G. Marconi, 10 Cf **CVLGRS75R46C351V**;

Chisari Marisa Salvatrice nata a Catania il 17.01.1975 e residente in Paternò in Via E. De Amicis , 68 Cf **CHSMSS75A57C351V**;

Ciadamidaro Rosa nata ad Adrano (CT) il 06.01.1959 ed ivi residente in Via Masotto, 51 Cf **CDMRSO59A46A056C**;

Conti Anna Maria nata a Catania il 28.09.1969 ed ivi residente in Via Bronte, 5 Cf **CNTNMR69P68C351Q**;

Cristaudo Lucia nata a Catania il 05.08.1975 e residente in Gravina di Catania in Via Madonna di Fatima, 65 Cf **CRSLCU75M45C351L**;

D'Amico Elena, nata a Catania il 18.08.1978 e residente in Zafferana (CT) in Via Rocca D'Api, 7 Cf **DMCLNE78M58C351K**;

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

D'Angelo Claudio Maria Nunzio nato a Milano il 11.05.1980 e residente in Paternò (CT) in Via Feudo Stella,8 Cf **DNGCDM80E11F205E;**

De Francisci Cettina nata a Catania il 13.04.1979 e residente in Mascalucia in Vico Finocchiaro, 8 Cf **DFRCTN79D53C351E;**

Di Francesco Maria Alfia nata ad Acireale IL 19.04.1974 e residente in Catania in Via Idria, 5 Cf **DFRMLF74D59A028N;**

Di Marco Maria Letizia nata a Catania il 08.09.1970 ed ivi residente in Via Empedocle 116/A Cf **DMRMLT70P48C351P;**

Di Termine Elisabetta Maria nata a Catania il 09.07.1982 e residente in Zafferana Etnea in Via Mario Rapisardi, 18 Cf **DTRLBT82L43C351K;**

D'Urso Carmela Rita nata a Catania il 22.05.1965 e residente in Nicolosi (CT) in Via Santa Maria delle Grazie Cf **DRSCML65E62C351R;**

Floresta Anna nata a Paternò il 17.10.1990 ed ivi residente in Via G. Marconi, 67 Cf **FLRNNA90R57G371G;**

Furnò Maria Letizia nata a Catania il 10.09.1976 e residente in Adrano (CT) in Via Casale dei Greci, 12/F Cf **FRNMLT76P50C351B;**

Giuffrida Maria Chiara nata a Catania il 27.06.1983 ed ivi residente in Via Monserrato, 59 Cf **GFFMCH83H67C351D;**

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Gangemi Angela, nata ad Acireale il 06.09.1985 e residente in Aci Castello (CT) in Via Livorno 113/c

Cf **GNGNGL85P46A028U**

Grasso Mariagrazia nata a Giarre il 03.02.1980 ed ivi residente in Via Delle Magnolie, 8 Cf

GRSMGR80B43E017L;

Grasso Francesca nata ad Acireale il 16.10.1991 e residente in Via Santa Venerina (CT) in via

Alessandro Volta, 117 cf **GRSFNC91R56A028N;**

Graziano Luigi nato a Caltagirone (CT) il 01.05.1964 ed ivi residente in Via Santa Caterina, 13 Cf

GRZLGU64E01B428E;

Laudani Oriana nata a Catania il 17.09.1980 e residente in Motta Sant'Anastasia (CT) in Via Gorgia

da Lentini, 7 Cf **LDNRNO80P57C351G**

Leonardi Rosa Maria Antonina nata a Catania il 20.01.1970 e residente in Paternò (CT) in Via

Milano, 1 Cf **LNRRMR70A60C351M;**

Liotta Carmela Immacolata nata a Catania il 07.12.1980 e residente in Adrano (CT) in Via Giacomo

Puccini, 37 Cf **LTTTML80T47C351G;**

Lombardo Rosa nata a Aci Sant'Antonio (CT) il 06.02.1966 ed ivi residente in Via Francesco

Petrarca, 11 Cf

LMBRSO66B46A029T

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Longo Arianna nata a Paternò il 22.07.1982 e residente in Fiumefreddo di Sicilia (CT) in Corso V.

Bellini, 91 Cf **LNGRNN82L62G371I**;

Longo Silvana Antonina nata a Nicolosi il 02.12.1965 ed ivi residente in Via Galvagna, 10 Cf

LNGSVN65T42F890U;

Magrì Lucia nata a Paternò il 10.08.1984 ed ivi residente in Via S.Agostino, 3 Cf

MGRLCU84M50G371F;

Manenti Guglielmo nato a Scicli (RG) IL 02.11.1963 ed ivi residente in Via Mistretta, 18 Cf

MNNGLL63S02I535O;

Mangano Natalia nata ad Augusta e residente in Siracusa in Via Dei Mergulenzi, 41 Cf

MNGNTL86S49A494R;

Mangiafico Concetta, nata a Siracusa il 19.02.1974 e residente in Solarino (SR) in Via Amendola, 8

Cf **MNGCCT74B59I754C**;

Mannino Giovanna nata a Catania il 04.10.1979 e residente in Zafferana Etnea (CT) in Via Rossi, 104

Cf **MMMGNN79R44C351S**;

Maugeri Carmen Graziella Bernadette nata a Catania il 04.07.1969 e residente in Giarre in Via S.

Petrini, 21 Cf **MGRCMN69L44C351Q**;

Messina Carmela nata a Catania il 18.05.1985 e residente in Zafferana Etnea (CT) in via S.T. Pavone,

39 Cf **MSSCML85E58C351U**;

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Mirabella Cinzia nata a Catania il 30.10.1964 ed ivi residente in Via Giambattista Impallomeni, 25/A

Cf MRBCNZ64R70C351B;

Modica Patrizia Giuseppina nata a Taranto (TA) il 05.12.1968 e residente in Sant'Agata Li Battiati (CT) in Via IV Novembre, 5 Cf **MDCPRZ68T45L049J;**

Modica Sabrina Alfia, nata a Paternò (CT) il 18.07.1980 ed ivi residente in Via G. Boccaccio, 71 Cf **MDCSRN80L58G371C**

Monciino Rosa Maria Rita Anna nata a Catania il 01/04/1990 e residente in Paternò in Via E.Bellia, 117 Cf **MNCRMR90D41C351E;**

Morsellino Crocetta nata a Paternò il 28/06/1985 e residente in Motta Santa Anastasia in Contrada Porticatazzo, 16 Cf **MNSCCT85H68G371D;**

Nicolosi Alfina Rosetta nata a Catania il 11.10.1976 e residente in Zafferana Etnea (CT) in Via Monte Grappa, 98 Cf **NCLLNR76R51C351U;**

Oliveri Shara Silvia nata a Catania il 22.08.1977 e residente in Paternò in Via S. Gaetano, 55 Cf **LVRSR577M62C351O;**

Paciello Giovanni nato a Milano il 18.08.1983 e residente in Opera (MI) in Via Toscana, 15 Cf **PCLGNN83M18F205B;**

Pappalardo Rita, nata a Catania il 27.04.1979 e residente in Pedara (CT) in Via della Repubblica, 32 Cf **PPPRTI79D67C351A**

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Pappalardo Valentina Emilia nata a Catania il 18.11.1973 e residente in Zafferana Etnea (CT) in Via Roma, 182 Cf **PPPVNT73S58C351V**;

Paradiso Stefania, nata a Catania il 20.06.1980 e residente in Misterbianco (CT) in Via Galliano, 19 Cf **PRDSFN80H60C351Y**

Patanè Chiara, nata a Catania il 11.09.1984 e residente in Riposto (CT) in Via Galileo Galilei, 55 Cf **PTNCHR84P51C351T**;

Patanè Filippo Antonino nato a Catania il 11.06.1977 e residente in Fiumefreddo di Sicilia (CT) in Corso V. Bellini, 91 Cf **PTNFPP77H11C351R**;

Paternò Anna Maria Consolazione nata a Catania il 29.08.1965 e residente in Paternò (CT) in Via San Giuseppe, 11 Cf **PTRNMR65M69C351B**;

Pellegrino Giusi Francesca nata a Catania il 11.08.1986 e residente in Aci Castello (CT) in Via Gondar, 11 Cf **PLLGFR86M51C351M**;

Pellegrino Giuseppina, nata a Piazza Armerina (EN) il 01.06.1976 e residente ad Aidone (EN) in Via Zanardelli, 20 Cf **PLLGPP76H41G580K**;

Ponticello Graziella nata a Catania il 04.01.1969 ed ivi residente in Via Del Tavoliere, 53 Cf **PNTGZL69A44C351S**;

Puglisi Rosaria nata a Santa Venerina il 16.04.1983 ed ivi residente in Via Cosentini, 29 Cf **PGLRSR83D56I314D**;

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Pulvirenti Anna, nata a Catania il 19.07.1972 e residente in Motta Sant'Anastasia (CT) in Via Domenico Scarlatti, 19 Cf **PLVNNA72L59C351Q**;

Raciti Rosaria nata ad Acireale il 14.08.1981 e residente in Aci Sant'Antonio (CT) in Via C. Barbagallo, 120/C Cf **RCTRSR81M54A028O**;

Rizza Jessica, nata a Messina il 03.03.1972 e residente in Siracusa in Viale Teracati, 132/B Cf **RZZJSC72C43F158N**;

Rubino Sebastiana nata a Noto il 03.02.1980 e residente in Gravina di Catania in Via E. Cutore, 75/B Cf **RBNSST80B43F943P**;

Sambataro Marcella Consolata nata a Catania il 06.09.1973 e residente in Belpasso (CT) in Via A. Usodimare, 2 Cf **SMBMCL73P46C351E**;

Sava Barbara nata a Paternò il 15.02.1975 ed ivi residente in Via E. Bellia, 253 Cf **SVABBR75B55G371I**;

Scandura Cinzia Stefania, nata a Catania il 08.01.1979 e residente in Verona (VR) in Via Amedeo Carisio, 57 Cf **SCNCZS79A48C351L**;

Scarfo Alessandro nato a Fiumedinisi (ME) il 16.10.1971 ed ivi residente in Via Ecce Homo Cf **SCRLSN71R16D622V**;

Sciacca Alfio, nato a Catania il 15.02.1971 e residente in Biancavilla (CT) in Via dei Limoni, 21 Cf **SCCLFA71B15C351L**;

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Sciuto Maria Antonina, nata a Catania il 01.10.1981 e residente in Zafferana Etnea (CT) Via del Gattopardo n. 7 C.F. **SCTMNT81R41C351V**

Seminara Eliana Tanina nata a Catania il 07.05.1980 ed ivi residente in Via S. Rosa Da Lima, 43 Cf **SMNLTN80E47C351P;**

Siligato Laura nata a Catania il 16.07.1978 ed ivi residente in Viale della Costituzione, 19 Cf **SLGLRA78L56C351Q;**

Sperlinga Silvia, nata a Catania il 21.09.1979 e residente in Valverde (CT) in Via Caramme, 41 Cf **SPRSLV79P61C351X**

Sportiso Consolazione nata a Paternò il 14.03.1984 ed ivi residente in Via Alcide De Gaspari, 4 Cf **SPRCSL74C54G371Q;**

Strano Adriana nata a Catania il 30.08.1979 ed ivi residente in Via Gigi Macchi, 12 Cf **STRDRN79M70C351Z;**

Tisbe Aurora Concetta nata a Catania il 14.10.1981 e residente in Santa Venerina in Via della Regione Siciliana, 8 Cf **TSBRCN81R54C351T;**

Terrano Maria Chiara, nata a Biancavilla (CT) il 05.02.1993 ed ivi residente in Via Innessa, 11 Cf **TRRMCH93B45A841X;**

Tomasello Rosetta nata a Paternò il 09.02.1984 ed ivi residente in Via Marche, 22 Cf **TMSRTT84B49G371A;**

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Tomasi Fabrizio nato a Catania il 19.10.1991 e residente in Troina (EN) in Via Luigi Pirandello, 10 Cf

TMSFRZ91R19C351M;

Torrisi Angela nata a Catania il 11.01.1976 e residente in Misterbianco (CT) in Via Sant'Antonio

Abate, 48 Cf **TRRNGI76A51C351R;**

Tricomi Claudia, nata a Catania il 02.05.1980 e residente in Gravina di Catania in Via V. Bellini, 10 Cf

TRCCLD80E42C351S

Tumia Randazzo Rosa nata a Paternò il 24.09.1987 ed ivi residente in Via Cagliari, 4 Cf

TMRRSO87P64G371L;

Turrisi Ausiliatrice, nata a Taormina il 24.05.1989 e residente in Giarre in Via delle Magnolie, 8 Cf

TRRSTR89E64L042F;

Turrisi Giuseppa nata a Catania il 08.10.1982 e residente in Belpasso (CT) in Via III Retta Ponente,

34 Cf **TRRGPP82R48C351Z;**

Turrisi Maria Giusi nata a Piedimonte Etneo il 30.12.1975 e residente in Acireale in Via Sonnino,

14/D Cf **TRRMGS75T70G597R;**

Zingarino Laura Iolanda Maria, nata a Catania il 18.07.1983 ed ivi residente in Via Monsignor

Bonaventura Secusio, 13 Cf **ZNGLLN83L58C351N;**

Zuccarotto Annarita

nata ad Acireale il 25.05.1983 e residente in Santa Venerina

(CT) in Via A. Volta, 127/A Cf **ZCCNRT83E65A028M;**

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Cinzia Caruso (c.f. CRSCZR75S44G371N ,fax 095623374, pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), del Foro di Catania presso il cui studio legale, sito in Paternò (CT) via Nazario Sauro n. 21 eleggono domicilio, e chiedono riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax, al numero 095623374, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c. cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA (MIUR)**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma Viale di Trastevere, 76/a, 00153 Roma, rappresentato domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it indirizzo estratto dall' elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it e sul sito <http://www.avvocaturastato.it>;
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA** , in persona del legale rappresentante p.t., Piazza Università, 2 - 95131 Catania – c.f. 02772010878 PEC: protocollo@pec.unict.it;
- UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA** in persona del legale rappresentante p.t., cf. 80003950781 via Pietro Bucci 87036 Arcavacata di Rende (CS) - PEC: amministrazione@pec.unical.it;
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"** in persona del legale rappresentante p.t., - Cittadella Universitaria, Viale delle Olimpiadi - 94100 Enna (EN) C.F.: 01094410865 PEC: protocollo@pec.unikore.it;

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

-UNIVERSITÀ DI MACERATA in persona del legale rappresentante p.t Via Crescimbeni, 30/32 – 62100, P. IVA 00177050432 Macerata PEC ateneo@pec.unimc.it;

-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA in persona del legale rappresentante p.t - Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina - Cod. Fiscale 80004070837 - P.IVA 00724160833 protocollo@pec.unime.it;

-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA in persona del legale rappresentante p.t c.f. 12621570154 Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano Casella PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it;

-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO in persona del legale rappresentante p.t C.F. 80023730825 Piazza Marina, 61 - 90133 - PALERMO –, PEC: pec@cert.unipa.it;

-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA in persona del legale rappresentante p.t, C.F. 80002070524 via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena PEC: ilaria.damelio@pec.unisipec.it;

-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO in persona del legale rappresentante p.t C.F. 80088230018 Via Verdi, 8 - 10124 – Torino PEC: ateneo@pec.unito.it;

- **COMMISSIONI GIUDICATRICI** del concorso per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 presso UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE", UNIVERSITÀ DI MACERATA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

degli elenchi degli ammessi e dei bandi presupposti pubblicati dagli Atenei per l'ammissione alla prova scritta, relativa alla selezione di accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 92 del 08.02.2019 "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" e dal successivo Decreto Ministeriale n. 118 del 21.02.2019 che individua le date delle prove di accesso ai corsi e distribuisce i posti autorizzati in ciascun Ateneo secondo le modalità ed i requisiti del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016 n. 948, modificato con il D.M. 92/2019; nonché dal Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 158 del 27/02/2019 che ha decretato il differimento della data delle prove di preselezione da "28 e 29 marzo" a "15 e 16 aprile";

NELLA PARTE IN CUI

escludono i ricorrenti dall'ammissione a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di specializzazione, ledendo il loro interesse ad intraprendere il percorso suddetto, pur avendo tutti un punteggio pari o superiore a 18/30 e avendo in alcuni casi superato anche la soglia di punteggio prevista per la prova scritta (21/30), mentre, in mancanza di un criterio meritocratico univoco, altri concorrenti, che hanno sostenuto la stessa prova ma in Atenei diversi e magari meno ambiti o con un maggior numero di posti a disposizione,

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

vengono ammessi a sostenere la prova scritta nonostante abbiano ottenuto punteggi inferiori rispetto ai ricorrenti esclusi.

E PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a sostenere le prove scritte per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti ai provvedimenti conseguenti la predetta declaratoria.

Qui di seguito si indicano le graduatorie delle quali si chiede l'annullamento:

-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, elenco ammessi alla prova scritta per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado;

-UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA elenco ammessi alla prova scritta per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 scuola dell'infanzia, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado;

-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE" elenco ammessi alla prova scritta per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado;

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

-UNIVERSITÀ DI MACERATA elenco ammessi alla prova scritta per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 scuola secondaria di secondo grado;

-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA elenco ammessi alla prova scritta per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado;

-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA elenco ammessi alla prova scritta per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 scuola secondaria di secondo grado;

-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO elenco ammessi alla prova scritta per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 scuola dell'infanzia, scuola primaria;

-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA elenco ammessi alla prova scritta per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 scuola secondaria di primo grado;

-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO elenco ammessi alla prova scritta per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 scuola secondaria di secondo grado;

IN FATTO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 92 del 08-02-2019 disponeva l'avvio di percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, integrando e aggiornando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011. I percorsi di formazione venivano istituiti ed attivati presso gli Atenei universitari che hanno presentato la propria offerta formativa potenziale, secondo un limite di posti autorizzati per ciascun Ateneo con Decreto Ministeriale n. 118 del 21-02-2019, tabella A.

Con l'art. 4 del D.M. 92/2019 venivano fissate le disposizioni sulle prove di accesso al percorso di formazione e sulle graduatorie di merito, in particolare veniva previsto un test preliminare al fine di sfoltire la platea dei candidati alle prove scritte. Il test preliminare era composto di sessanta quesiti con cinque opzioni di risposta tra cui il candidato avrebbe dovuto scegliere uno. Il punteggio previsto era di 0,5 per ogni risposta corretta, 0 (zero) per ogni risposta errata o non data. Era ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede secondo la Tabella A del D.M. 118/2019. Erano altresì ammessi coloro che all'esito della prova preselettiva avessero ottenuto il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Nessuna soglia minima di punteggio era fissata a livello nazionale per la prova preselettiva.

Gli odierni ricorrenti inoltravano regolare domanda di partecipazione secondo le modalità di cui ai bandi di ammissione decretati dai singoli Atenei e partecipavano alle prove preliminari. All'esito della prova, nonostante abbiano ottenuto punteggi pari o superiori a 18/30, non venivano ammessi a partecipare alla prova scritta perché non rientranti nel

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

contingente di posti messo a disposizione dal Ministero nei singoli Atenei nei quali hanno sostenuto l'esame. Non essendo infatti previsto un criterio meritocratico univoco a livello nazionale, ma solo un contingente di posti (differente in ogni Ateneo) gli odierni ricorrenti vedono leso il proprio interesse ad intraprendere il percorso di specializzazione pur avendo una preparazione più che sufficiente e pur avendo in alcuni casi superato anche la soglia di punteggio prevista per la prova scritta (21/30). A causa di tale sistema, mentre gli odierni ricorrenti vengono esclusi, altri concorrenti, che hanno sostenuto la stessa prova ma in Atenei diversi e magari meno ambiti o con un maggior numero di posti a disposizione, vengono ammessi a sostenere la prova scritta nonostante abbiano ottenuto punteggi inferiori rispetto ai ricorrenti esclusi.

Alla luce di quanto rilevato, si impugnano gli atti in epigrafe indicati, giacché illegittimi per i motivi di seguito esposti

IN DIRITTO

1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA COSTITUZIONALE (ARTT. 2, 3, 4, 35, 36, 51 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA - ILLOGICITA' MANIFESTA.

Circa il fondamento giuridico su cui vertono le pretese vantate dagli odierni ricorrenti, non v'è chi non veda come i medesimi abbiano diritto ad ottenere l'accoglimento della domanda, con conseguente ammissione alla prova scritta, in ragione del conseguimento alla prova preselettiva di un punteggio finale pari o superiore a 18/30.

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Secondo l'art. 4 comma 3 del D.M. 92 dell'8 febbraio 2019, che disciplina le procedure per l'ottenimento del titolo di specializzazione funzionale per l'accesso all'insegnamento di sostegno per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, saranno ammessi alla fase successiva (prova scritta) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola Università dagli stessi prescelta quale sede.

Tale disposizione, relativamente al superamento della prova preselettiva, modifica quanto precedentemente previsto dal D.M. 30 settembre 2011 art. 6 comma 4, che imponeva per il superamento del predetto test il conseguimento di un punteggio minimo di 21/30.

La mancata previsione da parte del D.M. 92/2019 di soglie di sufficienza del voto conseguito per il superamento della prova preselettiva, in favore dell'adozione di un criterio fondato sul calcolo aritmetico del doppio dei posti messi a bando dai singoli Atenei, è da contestarsi in quanto, oltretutto generare situazioni di ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri candidati che hanno superato la predetta prova anche con punteggi inferiori in ragione della presentazione della domanda presso Atenei meno richiesti, si configura come illegittimo, giacché violativo dei principi costituzionali e di disposizioni normative in materia scolastica.

Con specifico riguardo alla violazione dei primi, si ritiene opportuno premettere che il diritto al lavoro costituisce posizione giuridica di assoluta centralità nel nostro ordinamento, tutelata dalla Carta Costituzionale.

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Infatti, a seguito della previsione di cui all'art. **1 Cost.**, il quale pone il lavoro a fondamento dell'intera impalcatura sociale, l'art. **4 Cost.** attribuisce alle Istituzioni il compito di garantire il diritto al lavoro e di adottare tutte le iniziative necessarie a rendere effettivo il suo esercizio sul piano sostanziale. Il successivo art. **35 Cost.**, inoltre, stabilisce l'obbligo della Repubblica di predisporre meccanismi di protezione del diritto in esame in tutte le sue forme, in ciò coadiuvato dalla previsione di cui all'art. **2060 c.c.**

La salvaguardia del lavoro viene coadiuvata mediante la protezione di un altro diritto fondamentale della persona, sul quale si impernia il nostro sistema politico e sociale, ovvero quello dell'eguaglianza dei cittadini, che l'art. **3 Cost.** riconosce e garantisce sotto il profilo formale e sostanziale. Il principio di uguaglianza, infatti, deve essere inteso nel senso che a parità di situazioni deve corrispondere parità di trattamento dei soggetti coinvolti, sicché trattamenti differenziati sono giustificabili soltanto in presenza di situazioni oggettivamente diverse tra loro. Tuttavia, occorre sottolineare che in questo caso non sussistono le condizioni per prevedere una differenziazione di trattamento, non configurandosi ragioni oggettive che la giustifichino. Nel caso di specie, infatti, il principio di uguaglianza si manifesta proprio nella parità di trattamento in ambito concorsuale e lavorativo, che si traduce nel diritto dei ricorrenti ad essere valutati con un metro di giudizio che garantisca la meritocrazia e la non discriminazione con gli altri candidati. Pertanto, in assenza di idonee ed oggettive ragioni giustificatrici, la disparità di trattamento che di fatto è stata messa in atto si rivela altamente discriminatoria, configurando una grave violazione dei principi fondamentali della Carta Costituzionale, sopra tutti il principio di eguaglianza.

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Del pari, l'iniquo criterio di valutazione prescelto dal MIUR per il superamento della prova preselettiva si pone in contrasto con il principio di buon andamento e d'imparzialità, sancito **dall'art. 97 della Carta Costituzionale**, che richiede all'Amministrazione di svolgere la propria attività, anche con riferimento ai concorsi pubblici ed al ruolo datoriale dalla stessa rivestito nei confronti dei propri dipendenti, ispirandosi, tra l'altro, a canoni di oggettività e parità di trattamento, giacché trattasi di attività volta alla realizzazione dell'interesse pubblico. In altre parole, l'imparzialità deve intendersi sia come divieto di qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di alcuni soggetti, sia come ugual diritto di tutti i cittadini ad accedere ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione.

La scelta del criterio del doppio dei posti messi a bando stabiliti da ciascun Ateneo, si rivela, in definitiva, illegittima e altamente discriminatoria, configurando una grave violazione dei principi costituzionali suindicati.

21

Infatti, gli odierni ricorrenti, si ritrovano esclusi dalle prove scritte non in ragione di una valutazione oggettiva ed uniforme al livello nazionale del grado effettivo delle loro conoscenze, bensì in ragione della mancata rientranza nel numero dei potenziali ammessi, commisurato unicamente ai posti messi a bando.

E' pertanto manifestamente illogica e, quindi, viziata per eccesso di potere la scelta dell'Amministrazione Scolastica di discriminare gli odierni ricorrenti non indicando una soglia di valutazione a livello nazionale che garantisse il passaggio alle prove scritte dei candidati dotati di conoscenze idonee ad accedervi, bensì affidandosi ad un computo

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

aritmetico che non consente di avere nelle prove successive almeno un livello di base uniforme dei candidati.

Ed ancora, sotto altro profilo, occorre rilevare che le impugnate disposizioni violano l'art. **51** della nostra **Costituzione**, che sancisce il fondamentale diritto per tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Il conseguimento del titolo di specializzazione è requisito fondamentale per l'accesso all'insegnamento di sostegno; da qui è facilmente desumibile che la volontà dei ricorrenti di essere ammessi a partecipare alla successiva prova scritta del concorso in oggetto deriva dalla consapevolezza dell'assenza allo stato attuale della normativa di percorsi di ingresso alternativi alla carriera scolastica prescelta.

I docenti **esclusi dalla prova scritta quindi non potranno aspirare ad una nomina in ruolo in qualità di insegnanti di sostegno da parte dell'Amministrazione Scolastica**, restando in tal modo privi di **chance lavorative**, impossibilitati a proseguire serenamente la carriera alla quale aspirano, in virtù dell'utilizzo di criteri di valutazione dal carattere iniquo e discriminatorio.

A tal proposito, si intende ribadire come i ricorrenti si ritrovino esclusi dal concorso, pur avendo pienamente diritto di proseguirlo giacché hanno ottenuto un punteggio pari o superiore alla sufficienza all'esito della prova preselettiva.

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Tutto ciò produrrebbe prevedibilmente gravi ripercussioni sul versante patrimoniale per i ricorrenti, dal momento che resterebbero privi dell'aspirazione ad ottenere, tramite l'eventuale vincita di concorso, un'importante titolo potenzialmente destinato a divenire fonte di sostentamento che consenta agli stessi ed alle loro famiglie di mantenere un tenore di vita dignitoso, requisito quest'ultimo tutelato dalla Costituzione quale diritto fondamentale.

Una tale esclusione dalle prove successive, dunque, in tali termini, determinerebbe la violazione dei principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione (**art. 36 Cost.**), nonché di solidarietà sociale (**art. 2 Cost.**), i quali implicano il diritto di ogni individuo a condurre un'esistenza libera e autosufficiente; diritti senza giustificata ragione oggettiva preclusi agli odierni ricorrenti ove li si privasse della possibilità di proseguire il concorso per ottenere il titolo finalizzato all'impiego quale docente di sostegno, non riconoscendo la sufficienza del punteggio dagli stessi ottenuta alla prova preselettiva.

23

2.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE NORMATIVA SCOLASTICA – ILLEGITTIMITA' DEL CRITERIO ADOTTATO PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA – LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Dal D.M. 92/2019 si evince come il criterio per essere ammessi alla successiva prova scritta del concorso de quo consista nel rientrare nel numero di candidati pari al doppio dei posti messi a disposizione dalle singole Università.

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Come sopra accennato, la mancata previsione di una soglia di punteggio conseguito uniforme a livello nazionale per l'ammissione dei candidati alla prova successiva a fronte dell'adozione del suindicato parametro di calcolo fondato sul numero dei posti disponibili, oltreché violare gli anzidetti principi della Carta Costituzionale, si pone altresì in contrasto con la normativa in materia scolastica.

In particolare, deve farsi riferimento al **Testo Unico all'art. 485 d.lgs. 297/94 (T.U. in materia di Istruzione)**, il quale, all'art. 400 comma 11 dispone che: *“La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”*. Dalla disposizione si evince, dunque, come la valutazione delle singole prove attitudinali nelle procedure d'esame debba far riferimento alla soglia minima della sufficienza, che è dunque ritenuta dal legislatore idonea a produrre una prima scrematura dei candidati sulla base del criterio meritocratico delle conoscenze dagli stessi effettivamente possedute.

Ed ancora, lo stesso **D.lgs. 165/2001** prevede la possibilità di realizzare forme di preselezione senza fissare alcuna soglia minima, né alcun parametro per la determinazione della stessa, purché però la predetta prova si ponga in linea con i principi di imparzialità, economicità e celerità richiesti nei concorsi pubblici.

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Il criterio di valutazione prescelto dall'Amministrazione Scolastica, di fatto, ha ristretto in modo eccessivo la selezione, comportando, negli Atenei con più richieste, l'esclusione anche di candidati con un bagaglio culturale sufficiente e idoneo ad intraprendere il percorso formativo in questione, ed ammettendo, di contro, nelle sedi con meno richieste anche candidati con punteggi minimi, o addirittura tutti i candidati senza esclusioni in ragione della non totale copertura dei posti disponibili.

Infatti, non essendo stata prevista nessuna soglia di sufficienza del punteggio conseguito, la logica su cui si basa la prova preselettiva risponde al seguente schema: se l'Università X prevede 100 posti disponibili, supereranno la preselezione i primi 200 classificati, e paradossalmente, fra questi potrebbero accedere alla seconda prova anche i candidati con voto complessivo inferiore alla sufficienza qualora rientrino nei posti disponibili, mentre in altro Ateneo con inferiore numero di posti banditi, e conseguentemente di candidati da ammettere alla preselettiva, un docente che abbia correttamente risposto alla quasi totalità delle domande, e dunque avrebbe delle conoscenze più che idonee all'ammissione, potrebbe risultare escluso dal concorso in quanto non rientrante nel più esiguo numero di posti disponibili.

Da quanto detto è evidente il carattere illegittimo della preselezione, in quanto violativa dei principi meritocratici, consentendo l'accesso alla seconda prova scritta del TFA sostegno previo espletamento di un test che non prevede soglie di sufficienza del voto conseguito, ma unicamente basato sul calcolo aritmetico del doppio dei posti messi a bando. Un siffatto metodo di selezione, infatti, non è adeguato a selezionare i candidati in base al merito ma, verosimilmente, a generare disparità tra chi viene escluso, pur avendo

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

conseguito un punteggio idoneo a dimostrare di avere adeguate conoscenze culturali, e chi invece viene ammesso senza particolari restrizioni solo per aver avuto “la fortuna” di sostenere il concorso preso un Ateneo il cui numero di iscritti alle prove non è risultato superiore al doppio dei posti messi a bando o comunque prevedeva abbastanza posti da ammettere la quasi totalità degli iscritti.

Si tratta dunque di una procedura affetta da arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza in quanto si dimostra in concreto volta, più che a saggiare le conoscenze dei candidati, a sfoltirne il numero (**TAR Lazio sent. 5711/2014**).

Il MIUR, in definitiva, non ha dato luogo ad una selezione improntata sul principio di efficienza, sull’effettivo fabbisogno territoriale di personale docente specializzato, e sulla necessità di individuare docenti dotati delle necessarie competenze per svolgere il delicato ruolo di formazione degli alunni con disabilità nel loro percorso scolastico, bensì ha generato un sistema che ha ristretto in maniera drastica e per nulla meritocratica l’ambito dei posti da assegnare, frustrando le chances lavorative dei candidati.

Da quanto detto si evince come sia illegittima, ingiusta ed irragionevole la previsione di un limite di ammissione alla prova scritta di un numero di candidati doppio rispetto ai posti disponibili, e non di tutti i candidati che abbiano superato la prova preselettiva con un punteggio finale pari o superiore a 18/30.

In tale ottica si ritiene necessario invocare la tutela giudiziale per coloro che, dopo essersi sottoposti ad un’impegnativa preselezione che ammetteva allo step successivo un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, abbiano raggiunto almeno la sufficienza al test.

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

La stessa giurisprudenza, pur ammettendo la possibilità di prevedere il numero chiuso nelle procedure concorsuali, riconosce come lo stesso debba essere improntato sul rispetto del principio meritocratico e dell'effettivo fabbisogno delle figure professionali da selezionare, circostanze che di fatto non si sono verificate nel caso di specie.

Sul punto sembra opportuno richiamare la **sent. Tar Lazio n. 9495/2017**, pronunciata a seguito di ricorso finalizzato all'accertamento del diritto della docente ricorrente ad essere ammessa a sostenere la prova scritta del concorso di specializzazione di sostegno dalla quale era stata esclusa, ed accolto, con conseguente annullamento dei decreti ministeriali disciplinanti l'ammissione ai detti corsi, nella parte in cui prevedevano il numero chiuso, o, comunque, nella parte in cui prevedevano che per l'accesso alle prove scritte dovesse essere conseguito, in sede di prova preselettiva, un punteggio minimo pari a 21\30. In specie, nel dispositivo del provvedimento si legge: *“Con riferimento al precedente specifico della Sezione costituito dalla sentenza n. 8816\2017 pubblicata il 20 luglio 2017, la quale ha dichiarato l'illegittimità dei DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226, nella parte in cui prevedono l'ammissione ai corsi dei soli studenti, che abbiano conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio pari a 21, anche in caso di mancata integrale copertura dei posti programmati;*

- che, infatti, in aderenza con il citato precedente, possono essere accolte le censure con cui parte ricorrente contesta che l'accesso ai detti corsi sia a numero chiuso, in considerazione del fatto che il numero dei posti previsti dal bando è superiore a quello degli ammessi, ed

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

inoltre quelle in cui è contestata la fissazione di una soglia di accesso alle prove scritte pari a 21\30;

Rilevato che la sentenza su richiamata ha affermato che: "Nel caso di specie, infatti, deve essere valorizzato il principio di ordine generale - a vario titolo richiamato nei suddetti motivi di ricorso - secondo cui nell'ambito della programmazione di posti accessibili per la formazione universitaria, resta ferma la legittimità dell'introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. "numero chiuso" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.2.11, n. 898; Sez. II, 23.11.10, n. 591; Tar Lazio, Sez. III bis, 13.9.12, n. 7779), finalizzato ad effettuare il contingentamento degli accessi, in relazione sia al fabbisogno di specifiche figure professionali, sia alle strutture di formazione disponibili. Appare altresì legittima l'effettuazione di prove preselettive, che consentano un più ordinato svolgimento delle successive prove di esame - a fronte di un eccessivo numero di aspiranti - restando però fine ultimo della selezione quello di favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. TAR Sicilia, PA, Sez. I, 2.2.2010, n. 1295). Nella logica della selezione preliminare in questione, dunque, l'ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un'anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi: interventi, nella fattispecie non effettuati con tempestività, in via generale, dall'Amministrazione centrale, nemmeno quando a ciò invitata in sede giurisdizionale. Come condivisibilmente rilevato nel terzo motivo di ricorso, inoltre, sembra mancata nel caso di specie un'adeguata istruttoria, in ordine alle modalità con cui è stata individuata proprio una soglia minima di 21 punti, pari ad tre quarti del massimo punteggio ottenibile (30), laddove il numero dei partecipanti

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

non ammessi, la diversa conformazione dei quesiti nei vari Atenei, nonché la conclusiva mancata copertura di un ampio numero di posti hanno reso evidente la presumibile, eccessiva difficoltà del test di ingresso, in modo tale da suggerire l'individuazione di una soglia minima diversa, orientata non a restringere eccessivamente la selezione vera e propria, ma ad escludere solo i candidati con un bagaglio culturale del tutto insufficiente per intraprendere il percorso formativo in questione. Quanto sopra, tenuto conto sia dell'interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati."

29

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui non consentono la copertura dei posti disponibili al termine della fase preselettiva, con conseguente scorrimento delle graduatorie di merito, formate al termine di tale fase, fino a copertura dei posti disponibili".

Alla luce delle considerazioni fatte e delle disposizioni analizzate, appare evidente, dunque, l'illegittimità delle previsioni censurate, che, con l'adozione di un criterio di selezione

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

iniquo e non fondato sulla meritocrazia sono in aperto contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Dal carattere discriminatorio ed irragionevole dei parametri di preselezione adottati nel concorso de quo deriva l'evidente violazione del principio di **legittimo affidamento** dei partecipanti, garantito a livello nazionale e comunitario.

In definitiva, sulla base del principio di legittimo affidamento le Pubbliche Amministrazioni non devono pregiudicare interessi meritevoli di tutela vantati dai cittadini.

Sicuramente tra questi ultimi non si può non annoverare **il tradimento delle aspettative degli odierni ricorrenti che non possono aspirare alla valutazione della propria preparazione alle stesse condizioni dei colleghi**, in virtù di previsioni illegittime ed irragionevoli.

30

I ricorrenti, quindi, pur avendo affrontato un'impegnativa preselezione ottenendo una votazione pari o superiore alla soglia della sufficienza, hanno ingiustificatamente subito un trattamento diverso rispetto a coloro che hanno sostenuto la medesima prova presso Atenei con maggiore disponibilità di posti, il che implica una mancata presa in considerazione da parte del legislatore del livello effettivo di preparazione dei candidati.

In definitiva, da quanto esposto, emerge *ictu oculi* come sia fondata e debba trovare accoglimento la domanda degli odierni ricorrenti volta ad ottenere ammissione degli stessi

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

alle prove scritte del concorso di specializzazione di sostegno in virtù dell'esito pari o superiore a 18/30 della prova preselettiva.

ISTANZA MISURE CAUTELARI ART. 55 C.P.A.

Per l'accoglimento dell'istanza cautelare formulata col presente ricorso, oltre al *fumus boni iuris*, ossia la probabilità dell'esistenza del diritto, deve sussistere l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, ossia del danno grave ed irreparabile. La sussistenza nel caso di specie del requisito del *fumus boni iuris* emerge *ictu oculi* dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra argomentato e dedotto. In ordine, poi, al requisito del *periculum in mora* giova evidenziare che i provvedimenti impugnati arrecano ai ricorrenti un pregiudizio imminente ed irreparabile sotto diversi profili. Infatti, la mancata ammissione dei ricorrenti a sostenere la prova scritta, in violazione dei principi meritocratici, impedisce agli stessi di intraprendere il percorso di formazione al quale legittimamente aspirano al fine di vedere soddisfatte le loro aspettative di lavoro, escludendoli di fatto dal settore del sostegno agli alunni con disabilità senza che abbiano avuto l'opportunità di essere esaminati nel merito delle competenze preliminari possedute per intraprendere tale percorso. Avendo gli Atenei già pubblicato le date previste per la prova scritta dalla quale gli odierni ricorrenti sono stati esclusi, è evidente il pregiudizio cui i ricorrenti sarebbero esposti in mancanza di idonea misura cautelare volta ad assicurare, seppur provvisoriamente, gli effetti di una sentenza di merito. Conseguente al pregiudizio alla sfera lavorativa, in virtù di previsioni

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

illegittime ed irragionevoli, si configura il pregiudizio alla sfera dei diritti personali, familiari ed economici dei ricorrenti, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post. Infatti, per effetto dell'applicazione degli atti e dei provvedimenti censurati, i ricorrenti rischiano di rimanere esclusi dal tirocinio formativo per intraprendere il quale hanno investito tempo e denaro e sul quale hanno confidato al fine di poter ottenere un impiego consono alle loro competenze ed alle loro aspirazioni e ciò a causa della mancanza di un criterio meritocratico e dunque del consumarsi di una palese violazione del principio di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli art. 3 e 97 Cost. Dovrebbe altresì corrispondere al pubblico interesse che le procedure concorsuali siano trasparenti e che i percorsi di formazione del personale docente, specialmente del personale di sostegno agli alunni con disabilità, assicurino che la platea dei candidati ad intraprendere tale percorso sia idonea a consentire nel futuro di avere i docenti più meritevoli. Alla luce di quanto sottolineato, sussiste, pertanto, il periculum in mora e per questo si chiede sin d'ora che venga emessa adeguata misura cautelare.

32

Tutto ciò premesso, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

Al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio affinché, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione voglia accogliere il presente ricorso, e conseguentemente:

1. In via cautelare, disporre l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova scritta del concorso per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019, previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 92 del 08.02.2019 "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" e dai conseguenti bandi degli Atenei Universitari contro cui il ricorso è proposto;

2. Nel merito:

- **Annullare** gli atti impugnati per i motivi dedotti in ricorso;
- **Dichiarare** il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a sostenere le prove scritte per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019;
- **Condannare** le Amministrazioni resistenti ai provvedimenti conseguenti;

3. Condannare in ogni caso l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento del compenso professionale, delle spese di lite ed alla refusione del contributo unificato, da liquidarsi al procuratore costituito;

4. Autorizzare sin d'ora le parti ricorrenti a provvedere alla notifica ex art. 151 c.p.c., ovvero nelle forme ritenute più opportune, del presente ricorso, al fine di garantire l'effettiva conoscenza del procedimento a tutti i docenti controinteressati partecipanti al

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

concorso, il cui rilevante numero rende palesemente impossibile provvedere alla notificazione nelle modalità ordinarie.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai fini dell'art. 10 D.P.R. 115/2002, si da atto che è stato disposto a titolo di contributo unificato l'importo di euro 325,00.

Paternò 17/05/2019

Avv. Cinzia Caruso

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto Avv. Caruso Cinzia, in qualità di procuratore dei ricorrenti su iscritti, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

-Il ricorso ha per oggetto disporre l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova scritta del concorso per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019, previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 92 del 08.02.2019 "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" e dai conseguenti bandi degli Atenei Universitari

- tutti i partecipanti al concorso sono potenziali controinteressati;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;
- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Federica Pappalardo

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA

Affinché il Giudice adito, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U

Paternò 17/05/2019

Avv. Cinzia Caruso